



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, adottata secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5, lettera f), recante le modalità con cui i soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano all’Autorità nazionale competente NIS la loro partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale*”;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante “*Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148*” e, in particolare, l’articolo 17, commi 2 e 4, e l’articolo 40, comma 5, lettera f) del medesimo decreto;

CONSIDERATO che i soggetti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto notificano all’Autorità nazionale competente NIS la loro partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica, ai sensi del richiamato articolo 17, commi 2 e 4;

SENTITO il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, nella riunione del 10 aprile novembre 2025;

ADOTTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
 - a) “decreto NIS”, il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
 - b) “Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
 - c) “Autorità nazionale competente NIS”, l’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto NIS;



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

- d) “Autorità di settore NIS”, le Amministrazioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto NIS;
- e) “sito web”, il sito web istituzionale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (acn.gov.it);
- f) “piattaforma digitale”, la piattaforma digitale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto NIS, accessibile tramite il Portale ACN per l’erogazione dei Servizi NIS;
- g) “soggetto”, un soggetto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera hhh), del decreto NIS, di natura giuridica pubblica o privata;
- h) “soggetto NIS”, un soggetto, che rientra nell’ambito di applicazione del decreto NIS;
- i) “accordi di condivisione”, gli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto NIS, per attuare lo scambio di informazioni pertinenti su base volontaria di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Articolo 2

(Oggetto, ambito di applicazione e finalità)

1. La presente determinazione stabilisce le modalità con cui i soggetti NIS notificano all’Autorità nazionale competente NIS la loro partecipazione agli accordi di condivisione.

Articolo 3

(Notifica degli accordi di condivisione)

1. I soggetti NIS, tramite la piattaforma digitale, notificano all’Autorità nazionale competente NIS gli accordi di condivisione, sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del decreto NIS.
2. I soggetti NIS condividono con l’Autorità nazionale competente NIS il testo dell’accordo di condivisione, la sua denominazione e l’elenco dei partecipanti.
3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto NIS, i soggetti NIS aggiornano l’elenco degli accordi di condivisione dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno.
4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto NIS, a partire dal 31 maggio 2025, i soggetti NIS assicurano che l’elenco degli accordi di condivisione notificati tramite la piattaforma digitale è corretto e aggiornato. Essi notificano qualsiasi modifica, ivi incluse la sottoscrizione di nuovi accordi, la risoluzione degli accordi già sottoscritti, le variazioni del testo o dei partecipanti, tempestivamente e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla data della modifica.
5. Le notifiche e gli aggiornamenti di cui al presente articolo sono effettuati secondo i termini, le modalità e i procedimenti stabiliti dalla determinazione di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto NIS.

Articolo 4

(Notifica degli accordi di condivisione previgenti)



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

1. I soggetti NIS procedono alla notifica degli accordi di condivisione, sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto NIS, entro il 31 maggio 2026 e ancora in atto nella medesima data.

Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)

1. Dalla presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto NIS.

Articolo 6 (Pubblicità)

1. La presente determinazione è pubblicata sul sito web e sui siti web istituzionali delle Autorità di settore NIS e ne sarà data, altresì, comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 7 (Entrata in vigore)

1. Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si applicano le disposizioni del decreto NIS. La presente determinazione si applica a decorrere dal 15 aprile 2025.

Roma, *data del protocollo*

IL DIRETTORE GENERALE

Bruno Frattasi